

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

20 settembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 20 del mese di settembre duemilaundici, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 16 settembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti i Consiglieri: Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri: Barbara BONINO - Ivano CORAL - Claudio LUBATTI - Bruno MATOLA - Claudia PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Gianfranco PORQUEDDU.

Commissione di scrutinio: Gerardo MANCUSO - Franco PAPOTTI - Pasquale VALENTE.

(Omissis)

OGGETTO: Associazione Torino Città Capitale Europea. Presa d'atto di modifiche statutarie.

N. Protocollo: 20100/2011

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Perone a nome della Giunta (5/7/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la Provincia di Torino è uno dei Soci Fondatori dell'Associazione Torino Città Capitale Europea insieme, tra gli altri, alla Regione Piemonte e al Comune di Torino;

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri, mostre nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del Piemonte.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati. Tra gli scopi dell'Associazione vi è lo studio finalizzato al recupero dell'intera zona compresa tra le porte Palatine e la Mole Antonelliana e in particolare dell'area della "Cavallerizza".

L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti in Piemonte.

La Provincia di Torino ha sostenuto negli anni l'attività dell'Associazione erogando una quota associativa annua, così come previsto dall'art. 5 dello Statuto;

Visti:

- il verbale dell'Assemblea dei Soci del 16/12/2010 durante la quale si è deliberato in merito alle modifiche statutarie necessarie in ottemperanza alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ma anche per l'iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte;
- il verbale del Comitato esecutivo dell'8/2/2011 durante il quale si sottolinea che:
 - le variazioni proposte sono in linea con le richieste della nuova legge 122/2010 secondo la quale si prevedono non più di cinque componenti negli organi amministrativi, ovvero in questo caso del Comitato Esecutivo
 - si prevede la Presidenza Onoraria per il Sindaco della Città di Torino, il quale ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo
 - la Presidenza e la relativa rappresentanza legale viene assunta a turno da uno dei tre attuali vicepresidenti (gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino).
 - sono Vicepresidenti dell'Associazione gli Assessori alla Cultura che non rivestono la carica di Presidente.

Dato atto che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, tenutasi in data 15 marzo 2011, con verbale a rogito notaio dott. Andrea Ganelli (repertorio n. 21181), ha deliberato di modificare alcuni articoli dello Statuto, in ottemperanza alla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte, stilando il nuovo testo dello Statuto, composto di numero 22 articoli - di cui al rogito notarile - e allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto, con approvazione, delle modifiche apportate al testo dello Statuto dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 15/3/2011 - così come risultano dal testo sinottico allegato sotto la lettera "B" al

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale - in quanto tali proposte di modificazione rispondono a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e sono inoltre indirizzate a garantire l'iscrizione dell'Ente nel Registro delle Persone Giuridiche;

Sentite la prima e la settima commissione consiliare permanente nella seduta congiunta del 25/7/2011;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, con approvazione, delle modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, con sede in Torino, Via Palazzo di Città 1 deliberate dall'Assemblea straordinaria in data 15/3/2011, con verbale a rogito notaio dott. Andrea Ganelli (repertorio n. 21181), come risultano dal testo sinottico allegato sotto la lettera "B" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto tali proposte di modificazione rispondono a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e sono inoltre indirizzate a garantire l'iscrizione dell'Ente nel Registro delle Persone Giuridiche;
- 2) di prendere atto, con approvazione, del nuovo testo di Statuto dell'Associazione Torino Città Capitale Europea, composto di numero 22 articoli, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;

u v u v u v u

(Segue l'illustrazione dell'Assessore Perone per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Associazione Torino Città Capitale Europea. Presa d'atto di modifiche statutarie.

N. Protocollo: 20100/2011

Non partecipano al voto = 2 (Giacometto - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

| | |
|-------------|--|
| Presenti = | 35 |
| Astenuiti = | 9 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Gambetta - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra) |
| Votanti = | 26 |

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 2 (Giacometto - Rabellino)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 34
 Astenuti = 9 (Albano - Bonansea - Cerchio - Corda - Gambetta - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Surra)
 Votanti = 25

Favorevoli 25

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato

Il Segretario Generale
 F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio
 F.to Sergio Bisacca

/ml

ALLEGATO "A" AL N. 13872 DI FASCICOLO

**Associazione
Torino Città Capitale Europea**

STATUTO

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Torino Città Capitale Europea".

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Torino via Palazzo di Città n. 1.

Il Comitato esecutivo delibera circa l'apertura di uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri, mostre nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del Piemonte.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati. Tra gli scopi dell'Associazione vi è lo studio finalizzato al recupero dell'intera zona compresa tra le porte Palatine e la Mole Antonelliana e in particolare dell'area della "Cavallerizza".

L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o reali di godimento che i membri dell'Associazione avessero su beni interessati dal progetto.

L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti in Piemonte.

Art. 4

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali versate dai soci;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni, e dalle erogazioni liberali;
- dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- da proventi netti del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione.

Art. 6

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Enti pubblici territoriali e non, le società, i soggetti privati italiani e stranieri che dichiarino di essere interessati alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 8

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri

aventi diritto, a condizione che corrispondano all'ammontare delle quote versate sin dall'origine dai soci fondatori.

Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa con la maggioranza dei due terzi dei membri partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo regolarmente costituitosi a norma del successivo articolo 17.

Art. 9

L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo.

I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea.

Il socio si intende in mora quando non ha versato la quota associativa entro il 30 giugno dell'anno corrente.

I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Comitato esecutivo,
- c) il Presidente Onorario,
- d) il Presidente,
- e) il Revisore dei conti.

Art. 11

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, sulla nomina di eventuali membri elettivi del Comitato Esecutivo, sulla nomina del Revisore e dei liquidatori, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 13

A ciascun socio spetta un voto.

Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste.

E' ammessa una sola delega per ciascun socio

Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 14

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice presidenti all'uopo delegato.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

Art. 15

L'Associazione è diretta e amministrata da un Comitato esecutivo di cinque membri: il Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri. Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino sono componenti di diritto del Comitato, mentre i residui due componenti sono scelti dai rimanenti soci fondatori, d'intesa tra loro, o in caso di mancanza di intesa, con deliberazione di tutti i soci fondatori assunta a maggioranza.

In coerenza con le finalità dell'associazione al Comitato Esecutivo possono assistere, senza diritto di voto, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o i Soprintendenti pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e il Soprintendente pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici per il Piemonte e un rappresentante per ciascun socio fondatore. Ciascun rappresentante del Comitato esecutivo può essere sostituito da un delegato indicato nominativamente per la durata dell'intero mandato.

Il Comitato esecutivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica e i suoi membri sono rieleggibili.

Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino si succedono con cadenza annuale nella carica di Presidente. Sono Vicepresidenti dell'Associazione gli Assessori alla Cultura che non rivestono la carica di Presidente.

Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente esecutivo.

Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Comitato stesso e comunque non meno di due volte l'anno.

Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Comitato stesso.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato per raccomandata ai membri del Comitato Esecutivo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi.

In ogni caso, per la validità delle sedute del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente del Comitato esecutivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'organo.

Art 17

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Esecutivo delibera in ordine:

- a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'assemblea dei soci;
- b) alla predisposizione, entro il mese di novembre, del bilancio preventivo ed, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti;
- e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili;
- f) al conferimento di incarichi ed alla nomina di collaboratori;
- g) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica;
- h) alla partecipazione in Enti, consorzi, e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione;
- i) alla nomina di commissioni di lavoro o di studio finalizzate alla elaborazione istruttoria e alla definizione e attuazione di specifici progetti o iniziative;
- j) alle liti attive e passive ed agli arbitrati anche irritali;
- k) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Comitato esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano a ciascuno dei Vicepresidenti disgiuntamente. La firma del Vicepresidente costituisce, innanzi ai terzi, anche attestazione dell'impedimento o assenza del Presidente.

Art. 19

Tutti gli incarichi del Comitato esecutivo sono a titolo gratuito

Art. 20

La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, nominato annualmente dall'assemblea e rieleggibile.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.

Art. 21

Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.

Art. 22

Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.

Visto per inserzione e deposito.

Torino li 15.3.2011

F.ti: Fiorenzo ALFIERI

ANDREA GANELLI

ALLEGATO B

| STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA VIGENTE | STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA 2011 |
|---|---|
| <p>Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata "Torino Città Capitale Europea".</p> <p>Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Torino via Palazzo di Città n. 1. Il Comitato esecutivo delibera circa l'apertura di uffici amministrativi e di rappresentanza.</p> <p>Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri, mostre nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del Piemonte. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati. Tra gli scopi dell'Associazione vi è lo studio finalizzato al recupero dell'intera zona compresa tra le porte Palatine e la Mole Antonelliana e in particolare dell'area della "Cavallerizza". L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o reali di godimento che i membri dell'Associazione avessero su beni interessati dal progetto. L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti in Piemonte.</p> | <p>Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata "Torino Città Capitale Europea".</p> <p>Art. 2 L'Associazione ha sede legale in Torino via Palazzo di Città n. 1. Il Comitato esecutivo delibera circa l'apertura di uffici amministrativi e di rappresentanza.</p> <p>Art. 3 L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri, mostre nello spirito della crescita del ruolo della Città di Torino e del Piemonte. L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte e si prefigge lo scopo di migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale di Torino e del Piemonte. A tal fine organizza eventi e manifestazioni, realizza attività editoriali e promozionali, svolge attività di ricerca, promuove e realizza servizi per gli istituti e luoghi della cultura e svolge qualunque altra attività volta a perseguire gli scopi sopra indicati. Tra gli scopi dell'Associazione vi è lo studio finalizzato al recupero dell'intera zona compresa tra le porte Palatine e la Mole Antonelliana e in particolare dell'area della "Cavallerizza". L'adesione all'Associazione non pregiudica e non limita in alcun modo i diritti di proprietà o reali di godimento che i membri dell'Associazione avessero su beni interessati dal progetto. L'Associazione si avvale istituzionalmente della collaborazione degli istituti periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali operanti in Piemonte.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Art. 4 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dalle quote annuali versate dai soci; - dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni, e dalle erogazioni liberali; - dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamento di enti pubblici e soggetti privati; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni; - da proventi netti del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione.</p> <p>Art. 6 L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 7 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Enti pubblici territoriali e non, le società, i soggetti privati italiani e stranieri che dichiarino di essere interessati alla realizzazione dello scopo sociale.</p> <p>Art. 8 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano all'ammontare delle quote versate sin dall'origine dai soci fondatori. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa con la maggioranza dei due terzi dei membri partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo regolarmente costituitosi a norma del successivo articolo 17.</p> <p>Art. 9 L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato</p> | <p>Art. 4 La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.</p> <p>Art. 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dalle quote annuali versate dai soci; - dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni, e dalle erogazioni liberali; - dai contributi, dalle sovvenzioni e dai finanziamento di enti pubblici e soggetti privati; - da eventuali altre entrate ed acquisizioni; - da proventi netti del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione.</p> <p>Art. 6 L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Art. 7 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione gli Enti pubblici territoriali e non, le società, i soggetti privati italiani e stranieri che dichiarino di essere interessati alla realizzazione dello scopo sociale.</p> <p>Art. 8 Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo o coloro che sono stati ammessi come tali dall'Assemblea dei soci con maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto, a condizione che corrispondano all'ammontare delle quote versate sin dall'origine dai soci fondatori. Sono soci ordinari dell'Associazione i soggetti ammessi a farne parte con deliberazione presa con la maggioranza dei due terzi dei membri partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo regolarmente costituitosi a norma del successivo articolo 17.</p> <p>Art. 9 L'Assemblea dei soci fissa, un anno per l'altro, la quota associativa. Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Comitato</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha versato la quota associativa entro il 30 giugno dell'anno corrente. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p> <p>Art. 10 Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea dei Soci, b) il Comitato esecutivo, c) il Presidente, d) il Revisore dei conti. <p>Art. 11 L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, sulla nomina di eventuali membri elettivi del Comitato Esecutivo, sulla nomina del Revisore e dei liquidatori, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione.</p> <p>Art. 12 La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.</p> | <p>esecutivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso diverso la quota è dovuta anche per l'anno successivo. I soci in mora con il pagamento della quota non hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea. Il socio si intende in mora quando non ha versato la quota associativa entro il 30 giugno dell'anno corrente. I soci receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.</p> <p>Art. 10 Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) l'Assemblea dei Soci, f) il Comitato esecutivo, g) il Presidente Onorario, h) il Presidente, i) il Revisore dei conti. <p>Art. 11 L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, sulla determinazione delle quote associative, sulla nomina di eventuali membri elettivi del Comitato Esecutivo, sulla nomina del Revisore e dei liquidatori, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e trasformazione dell'Associazione.</p> <p>Art. 12 La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve farsi a mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>Art. 13 A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.</p> <p>Art. 14 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati. L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice presidenti all'uopo delegato. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.</p> <p>Art. 15 L'Associazione è diretta e amministrata da un Comitato esecutivo composto dal Presidente e dai Vice presidenti in rappresentanza della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, e da un rappresentante per ciascun altro socio fondatore,</p> | <p>Art. 13 A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio avente diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta nelle forme previste. E' ammessa una sola delega per ciascun socio Il socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per proprio conto e per conto terzi, ha un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.</p> <p>Art. 14 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando in essa è rappresentata almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci rappresentati. L'Assemblea è presieduta da Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei Vice presidenti all'uopo delegato. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario verbalizzante eccettuati i casi in cui sia richiesta l'assistenza di un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Delle assemblee si redige il verbale firmato da colui che presiede la riunione e dal segretario verbalizzante. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezioni di quelle concernenti l'ammissione di soci fondatori, le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la trasformazione dell'Associazione, che devono essere approvati dalla maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.</p> <p>Art. 15 L'Associazione è diretta e amministrata da un Comitato esecutivo di cinque membri: il Presidente, due Vice Presidenti e due Consiglieri. Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino sono componenti di diritto del Comitato, mentre i residui due componenti sono scelti dai</p> |
|---|---|

| | |
|---|--|
| <p>nonché dal Soprintendente pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Piemonte e dal Soprintendente pro-tempore della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico Etnoantropologico per il Piemonte senza diritto di voto. Ciascun rappresentante del Comitato esecutivo può essere sostituito da un supplente indicato nominativamente per la durata dell'intero mandato. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Il Presidente dell'Associazione è di diritto il Sindaco pro-tempore della Città di Torino, mentre i Vicepresidenti sono di diritto gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino, che si succedono con cadenza annuale nella carica di Vicepresidente esecutivo.</p> <p>Art. 16 Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente esecutivo. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Comitato stesso e comunque non meno di due volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Comitato stesso. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato per raccomandata ai membri del Comitato Esecutivo</p> | <p>rimanenti soci fondatori, d'intesa tra loro, o in caso di mancanza di intesa, con deliberazione di tutti i soci fondatori assunta a maggioranza.</p> <p>In coerenza con le finalità dell'associazione al Comitato Esecutivo possono assistere, senza diritto di voto, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici o i Soprintendenti pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e il Soprintendente pro-tempore della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici per il Piemonte e un rappresentante per ciascun socio fondatore. Ciascun rappresentante del Comitato esecutivo può essere sostituito da un delegato indicato nominativamente per la durata dell'intero mandato.</p> <p>Il Comitato esecutivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di carica e i suoi membri sono rieleggibili.</p> <p>Gli Assessori alla Cultura pro-tempore della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino si succedono con cadenza annuale nella carica di Presidente. Sono Vicepresidenti dell'Associazione gli Assessori alla Cultura che non rivestono la carica di Presidente.</p> <p>Il sindaco pro-tempore della Città di Torino assume di diritto la carica di Presidente Onorario. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.</p> <p>Art. 16 Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente esecutivo. Si riunisce secondo il calendario dei lavori fissati dal Comitato stesso e comunque non meno di due volte l'anno. Si riunisce altresì su motivata richiesta di almeno metà dei membri del Comitato stesso. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato per raccomandata ai membri del Comitato Esecutivo</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi.</p> <p>In ogni caso, per la validità delle sedute del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica.</p> <p>Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il Presidente del Comitato esecutivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'organo.</p> <p>Art 17</p> <p>Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Esecutivo delibera in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'assemblea dei soci; b) alla predisposizione, entro il mese di novembre, del bilancio preventivo ed, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; c) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati; d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti; e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili; f) al conferimento di incarichi ed alla nomina di collaboratori; g) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica; h) alla partecipazione in Enti, consorzi, e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione; i) alla nomina di commissioni di lavoro o di studio finalizzate alla elaborazione istruttoria e alla definizione e attuazione di specifici progetti o iniziative; j) alle liti attive e passive ed agli arbitrati anche irritali; k) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e | <p>almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o per altra via breve con semplice preavviso di due giorni lavorativi.</p> <p>In ogni caso, per la validità delle sedute del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica.</p> <p>Le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>Il Presidente del Comitato esecutivo nomina un segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra persone non facenti parte dell'organo.</p> <p>Art 17</p> <p>Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Esecutivo delibera in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle iniziative e programmi di attività da promuovere e coordinare nei limiti di spesa consentiti dal bilancio preventivo, così come approvato dall'assemblea dei soci; b) alla predisposizione, entro il mese di novembre, del bilancio preventivo ed, entro il mese di maggio, del bilancio consuntivo che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; c) alla stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati; d) all'accettazione di lasciti, di donazioni, di contributi e di finanziamenti; e) agli acquisti e alle alienazioni di beni mobili ed immobili; f) al conferimento di incarichi ed alla nomina di collaboratori; g) alla predisposizione ed approvazione degli eventuali regolamenti dell'Associazione, nonché alla loro modifica; h) alla partecipazione in Enti, consorzi, e società le cui attività risultino correlate con quelle dell'Associazione; i) alla nomina di commissioni di lavoro o di studio finalizzate alla elaborazione istruttoria e alla definizione e attuazione di specifici progetti o iniziative; j) alle liti attive e passive ed agli arbitrati anche irritali; k) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione ordinaria e |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p>straordinaria dell'Associazione.</p> <p>Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere.</p> <p>Annualmente, ad uno dei tre vicepresidenti viene conferito l'incarico di vicepresidente esecutivo cui compete il potere di firma e di convocazione dei comitati esecutivi.</p> <p>Art. 19 Tutti gli incarichi del Comitato esecutivo sono a titolo gratuito</p> <p>Art. 20 La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, nominato annualmente dall'assemblea e rieleggibile. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.</p> <p>Art. 21 Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.</p> | <p>straordinaria dell'Associazione.</p> <p>Art. 18 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri conferitigli dal Comitato esecutivo e cura l'esecuzione delle delibere.</p> <p>In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri, anche di firma in nome dell'Associazione, spettano a ciascuno dei Vicepresidenti disgiuntamente. La firma del Vicepresidente costituisce, innanzi ai terzi, anche attestazione dell'impedimento o assenza del Presidente.</p> <p>Art. 19 Tutti gli incarichi del Comitato esecutivo sono a titolo gratuito</p> <p>Art. 20 La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore dei Conti, nominato annualmente dall'assemblea e rieleggibile. Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale effettuando controlli secondo le norme di legge. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato esecutivo e deve riferire in dette riunioni sui bilanci, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti consuntivi.</p> <p>Art. 21 Al momento dello scioglimento dell'Associazione, al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita o di sua cessazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea dei Soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art. 31 Codice civile.</p> |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>Art. 22 Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.</p> | <p>Art. 22 Per quanto non previsto da presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di Associazioni.</p> |
|--|--|